



COMUNE DI CALUSO

Città Metropolitana di Torino

Settore Tecnico Manutentivo, Patrimonio, Ambiente e Attività Produttive

Ordinanza N. 151/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

- **VISTO** il Nulla-Osta per la manomissione del suolo pubblico n. 19/2023 del 18.12.2023, rilasciato alla Società ITALGAS RETI S.p.A. finalizzata alla realizzazione di un allaccio alla rete gas in Via Montello n. 19 a Caluso;
- **VISTA** la nota della ditta Società ITALGAS RETI S.p.A., acquisita al protocollo dell'Ente in data 18.12.2023, prot. 18471, con la quale è stata richiesta la chiusura di Via Montello nel tratto compreso tra C.so Torino e l'ingresso di Piazza Actis Perinetti dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nel giorno 20 dicembre p.v.;
- **DATO ATTO** che con la suddetta nota la Società ITALGAS RETI S.p.A., comunicava che la ditta esecutrice sarà ERREGI Costruzioni S.r.l., con sede a Cittanova (RC) in via Strada Provinciale n° 1 km 19+876 , (responsabile di cantiere sig. Marzano Salvatore);
- **RAVVISATA**, conseguentemente, la necessità di garantire, compatibilmente con l'esecuzione dei lavori, il regolare transito dei residenti e degli esercenti le attività commerciali al fine di accedere ed uscire dalle aree private;
- **SENTITO**, a riguardo, il parere del Comando Polizia Municipale;
- **VISTO** l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- **VISTO** l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- **VISTO** il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- **VISTO** il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- **VISTO** il D.Lgs. N. 267 DEL 18/08/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) nel testo vigente;

ORDINA
per il giorno 20 dicembre 2023,
dalle ore 09,00 alle ore 13,00

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO lungo il tratto di via Montello nel tratto compreso tra C.so Torino e l'ingresso di Piazza Actis Perinetti (area mercatale)



COMUNE DI CALUSO

Città Metropolitana di Torino

Settore Tecnico Manutentivo, Patrimonio, Ambiente e Attività Produttive

Ai divieti di transito di cui sopra si intendono esclusi:

La ditta esecutrice dei lavori dovrà necessariamente garantire, compatibilmente con l'andamento dei lavori:

- a) residenti, esercenti le attività commerciali e degli aventi diritto solo al fine di accedere od uscire da aree private;
- b) operazioni di carico e scarico per le attività economiche;
- c) attività scolastiche

per i punti a) e b) il transito avverrà compatibilmente con l'andamento dei lavori;

La ditta esecutrice dei lavori è tenuta altresì ad osservare le prescrizioni previste dal codice della strada e ad opporre l'opportuna segnaletica stradale per quanto attiene il traffico pedonale e veicolare, nonché quanto previsto dal D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" nel testo vigente.

Il cantiere stradale dovrà essere predisposto così come indicato all'art. 31 del d.P.R. 16.12.1992 n. 495 e negli schemi segnaletici temporanei di cantiere previsti dal D.M. 10 luglio 2002, secondo le tipologie concesse, a cura e spese della ditta esecutrice da collocare 48 ore prima dell'inizio degli interventi come precedentemente definiti.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "*Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*" e devono essere adottati i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008, attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35- 36-40-41-42-43 del d.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Caluso da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dagli artt. 116-122 del d.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Caluso.



COMUNE DI CALUSO

Città Metropolitana di Torino

Settore Tecnico Manutentivo, Patrimonio, Ambiente e Attività Produttive

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre “Ricorso giurisdizionale” per:

- incompetenza
- eccesso di potere
- violazione di Legge

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte avente sede a Torino, oppure entro 120 giorni al quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Caluso, 18 dicembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO,
PATRIMONIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Arch. Christian Augusti

Firmato digitalmente